

Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: RC Proprietà di beni immobili

Documento aggiornato il 1° luglio 2021

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a 382,37 milioni di Euro (di cui 190,63 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 191,54 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 126,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 256,17 milioni di Euro (di cui 114,63 milioni di Euro vita e 141,54 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 441,63 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 667,44 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 225,81 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 198,73 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 537,87 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 339,14 milioni di Euro ed un Ratio pari al 270,6%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Sezione I RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Oggetto dell'assicurazione - GARANZIA BASE	<p><u>Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</u></p> <p>a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:</p> <ul style="list-style-type: none">- morte e lesioni personali;- distruzione e deterioramento di cose ed animali;- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza. <p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.</p> <p>b) Rivalsa I.N.P.S.</p>
---	--

	<p>L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.</p> <p><i>Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di € 2.000.000,00.</i></p>
<p>Garanzie complementari (GC)</p>	<p><u><i>Sono sempre valide ed operanti le seguenti Garanzie Complementari:</i></u></p> <p><u>Locali adibiti all'esercizio dell'attività GC01</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al servizio dell'attività stessa. L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili purché collaudati e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. <i>La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, proprietà di parchi per i giochi ed attrezzature sportive.</i></p> <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando la franchigia di € 150,00.</i></p>
	<p><u>Proprietà dei fabbricati GC02</u> L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili purché collaudati. L'assicurazione comprende: le antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a giardino (compresi gli alberi ad alto fusto, ma con esclusione dei danni conseguenti alle operazioni di abbattimento o potatura), le attrezzature per giochi, strade private e recinzioni. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lavori di ordinaria manutenzione con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 494/96. <i>La garanzia non comprende i danni derivanti da:</i> - lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; - spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; - umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - rigurgiti di fogne.</p> <p>Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.</p> <p><i>Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso quello della relativa area, supera di oltre il 15% quello dichiarato dall'Assicurato in base al quale è stato calcolato il premio, HDI risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato aumentato del 15% e quello risultante al momento del sinistro.</i></p> <p><i>Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale privata dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari.</i></p> <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando la franchigia di € 150,00.</i></p>
	<p><u>Attività complementari GC03</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi e dipendenti anche quale committente (sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:</p> <ol style="list-style-type: none"> gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito aziendale; organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, <i>esclusa l'organizzazione di gite aziendali;</i> di servizi di sorveglianza, anche armata; proprietà ed uso di cani; servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008; partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di stands;

- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati. Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, *con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati ed escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi*. Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- i) utilizzazione di antenne radiorecipienti, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (*senza attraversamento di strade*), parcheggi;
- j) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", *esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate*;
- k) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- l) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- m) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda.

Responsabilità civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore GC04

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, *purché muniti di regolare patente di abilitazione*, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, *purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati*.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando la franchigia di € 300,00.

Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. GC05

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (*con esclusione delle malattie professionali*), i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Responsabilità civile personale dei dipendenti GC06

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, *escluso l'Assicurato stesso*, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Rapina, aggressioni, atti violenti GC07

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali GC08

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o di studi professionali che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.

Estensione della qualifica di terzo GC09

Sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T., a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/rischio assicurato in ragione del loro incarico e che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato:

- a) titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro.

	<p><u>Vendita e somministrazione di prodotti GC10</u> Sono compresi i danni esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi: a) cagionati dalla vendita di prodotti di terzi; b) per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio, con l'esclusione dei prodotti esplosivi.</p> <p><i>L'assicurazione è valida purché le richieste di risarcimento siano presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico.</i></p> <p><i>L'assicurazione è valida sempreché l'Assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.</i></p> <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto del 10% con il minimo a carico dell'Assicurato di € 300,00 e massimo di € 20.000,00 e con il limite di indennizzo di € 250.000,00.</i></p> <hr/> <p><u>Buona fede GC11</u> L'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni <i>sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.</i></p> <p>HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p> <hr/> <p><u>Massimo risarcimento GC12</u> <i>Fermi i massimali esposti in polizza qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., il massimo esborso di HDI non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.</i></p>
<p>Sezione II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI</p>	
<p>Oggetto dell' assicurazione - GARANZIA BASE</p>	<p><u>Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</u></p> <p>HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <p>a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;</p> <p>b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.</p> <p><i>L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.</i></p> <p>Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.</p> <p><i>Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.</i></p> <p><u>Rivalsa I.N.P.S.</u> L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.</p>

Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di € 2.000.000,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sezioni I e II - R.C.T. e R.C.O.

<p>Condizione Particolare: “Franchigia frontale danni a cose” - CP1</p>	<p>Attivando questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di importo da concordare con il Cliente/Assicurato secondo il seguente testo: Limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia, come indicato in polizza, per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo indicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore.</p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio RCT del:</i> 10% per applicazione della franchigia di € 500,00 15% per applicazione della franchigia di € 750,00 25% per applicazione della franchigia di € 1.000,00</p>
<p>Condizione Particolare: “Assicurazione di secondo rischio” - CP3</p>	<p>Attivando questa Condizione Particolare, preso atto che il Cliente/Assicurato è titolare anche di un'altra polizza contratta anche con un'altra Compagnia, tutte le garanzie operanti, sono prestate in eccedenza al massimale assicurato con l'altro contratto, secondo il seguente testo:</p> <p>Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come indicato in polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.</p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio RCT e RCO del 40%.</i></p>


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO


Sezioni I e II – R.C.T. e R.C.O.

<p>Condizione Particolare: “Abrogazione limite dei massimali” – CP2</p>	<p>Con questa Condizione Particolare il Cliente/Assicurato rende nulla la Garanzia Complementare GC12 “Massimo risarcimento” secondo il seguente testo: I massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso di HDI per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento: Resta convenuto che in nessun caso HDI risponderà per somme superiori a detti massimali per ciascun sinistro.</p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà conteggiare un aumento del premio RCT e RCO del 15%.</i></p>
<p><i>Condizioni Aggiuntive R.C.T. e R.C.O.</i> La polizza è corredata da una serie di Condizioni Aggiuntive che completano la copertura assicurativa, precisando che restano confermate le condizioni, limitazioni ed esclusioni delle garanzie già trattate.</p>	
<p>Danni da inquinamento accidentale - CA13</p>	<p>L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata.</p> <p><i>Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.</i> <i>L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.</i></p>

	<p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto del 10% con minimo di € 200,00 e con limite massimo di indennizzo di € 250.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione Aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
Danni da incendio - CA14	<p>L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata.</p> <p><i>Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dall'altra polizza.</i></p> <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto del 10% con minimo di € 200,00 e con limite massimo di indennizzo di € 100.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione Aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
Errato trattamento dei dati personali - CA17	<p>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, <i>purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</i></p> <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto del 10% con minimo di € 500,00 e con limite massimo di indennizzo di € 30.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione Aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un aumento del premio RCT del 20%.</i></p>
Danni da spargimento di acqua - CA20	<p>La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotture non accidentali di tubature e/o condutture; - rotture di tubature e/o condutture conseguenti a gelo; - occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie; - traboccamento e/o rigurgito di fogne. <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando la franchigia di € 250,00 e con limite massimo di indennizzo di € 50.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione Aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un aumento del premio RCT del 25%.</i></p>
R.C.O. con estensione al danno biologico - CA26	<p>Il testo della "Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" si intende annullato e così sostituito:</p> <p>HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <p>a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;</p> <p>b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.</p> <p><i>L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.</i></p> <p><i>Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.</i></p> <p><i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata applicando la franchigia di € 2.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione Aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un aumento del premio RCT del 25%.</i></p>
Malattie professionali - CA27	<p>L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.</p> <p>La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.</p> <p><i>La garanzia non è operante:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Garanzia aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale; - per le malattie professionali conseguenti alla silicosi; - per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing". <p>Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o riverse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.; - di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situ azioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali. <p>L'assicurazione si intende prestata con i limiti sottoindicati che rappresentano la massima esposizione di HDI per uno o più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.</p> <p>In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata nel limite del 50% del massimale assicurato per la R.C.O.</p> <p>Per questa Condizione Aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un aumento del premio RCT del 25%.</p>
--	--

	Che cosa non è assicurato?
<u>Personae non considerate terzi</u>	
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:	
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;	
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);	
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;	
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.	
<u>Pluralità di assicurati</u>	
Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.	
<u>Tolleranze - Regola proporzionale</u>	
Nel caso in cui il premio dell'assicurazione sia determinato in base al numero delle persone dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza o ad altro elemento variabile e riportato sulla Scheda di polizza, se all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di due unità rispetto a quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell'art.1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.	
In caso di discordanza superiore sarà invece applicata la "regola proporzionale" che in caso di sottoassicurazione determinerà un risarcimento parziale determinato dalla proporzione tra quanto dichiarato e quanto rilevato, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.	

	Ci sono limiti di copertura?
<i>Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"</i>	
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	
Esclusioni RCT	<u>La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:</u> A) i danni:

- 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali e gli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;

B) i danni conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;

C) i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D) i danni:

- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

E) i danni:

- 1) a condutture, impianti sotterranei e subacquei;
- 2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 3) a cose da furto;
- 4) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;
- 5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- 6) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;

F) i danni cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola opera, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;


G) i danni derivanti:

- 1) dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavoro, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 5) da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavoro di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;


H) i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:


- 1) dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;
- 2) da campi elettromagnetici e/o mufte tossiche;
- 3) da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
- 4) in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;


	<p>5) in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;</p> <p><i>I) i danni derivanti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 2) da acqua piovana; 3) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili; <p><i>L) i danni causanti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà; 2) "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.
<p>Esclusioni RCO</p>	<p><u>La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) malattie professionali; 2) detenzione o impiego di esplosivi; 3) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4) malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; 5) presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; 6) campi elettromagnetici e muffe tossiche; 7) tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non; 8) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; 9) o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

 <p>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</p>	
<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia di sinistro.</p> <p>In caso di sinistro R.C.T. o R.C.O., il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.</p> <p><i>Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.</i></p> <p>La denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o e-mail; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ➢ A mezzo posta all'indirizzo: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. ➢ posta elettronica certificata a: sinistri@pec.hdia.it. <i>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</i> ➢ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61 <p>Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure rivolgersi alla propria Agenzia.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p> <p>Gestione da parte di altre Imprese <i>Il contratto non prevede alcuna gestione da parte di altre imprese.</i></p>


	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Obblighi dell'Impresa: <i>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</i>	

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Rimborso	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Questo prodotto è rivolto ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietari di fabbricati adibiti per almeno 2/3 ad uso CIVILE. • Proprietari di fabbricati adibiti per più di 1/3 ad uso INDUSTRIALE/ DEPOSITO esercito dall'Assicurato o da terzi. • Proprietari di fabbricati adibiti per più di 1/3 ad usi DIVERSI (es. musei, chiese, scuole, cinema, sale per spettacoli, sale riunioni). • Proprietari di fabbricati adibiti per più di 1/3 ad uso COMMERCIALE. • Proprietari di terreni fabbricabili ad uso civile o industriale. • Proprietari di terreni ad uso agricolo o boschivo. 	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2020), è, in percentuale, pari al 24,61% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 24,61 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.</p> <p>Regime fiscale Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del:</p>	

22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)
22,25% per la Sezione Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.).
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.